



Modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, emanato con DR n. 493/2025 del 29/03/2025

Articolo 1 (Modifica all'art. 4 Caratteristiche dei contratti di ricerca)

L'art. 4 comma 2 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. Tale proroga può essere prevista anche contestualmente all'attivazione del contratto laddove ne ricorrano i presupposti.

[...] "

È aggiunto il comma 5:

"5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i contrattisti di ricerca, delle posizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della L. 240/2010, nonché dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente."

Articolo 2 (Modifica all'art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

L'art. 5 comma 2 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

2. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti possono essere a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di accordi, convenzioni o atti che formalizzano il finanziamento. L'importo complessivo degli oneri a carico dei dipartimenti e degli altri soggetti non può essere inferiore al costo del contratto.

[...]".

Articolo 3 (Modifica all'art. 7 Modalità di selezione)

L'art. 7 comma 8 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

8. Le selezioni potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la

Responsabile del procedimento: Michele Menna | e-mail: apos.contrattidiricerca@unibo.it

APOS – AREA DEL PERSONALE | SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI

Piazza Verdi, 3 | 40126, Bologna | Italia | tel. + 39 051 2098951 – 2099612



responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il contrattista svolgerà le proprie attività scientifiche, fatte salve diverse disposizioni del programma di finanziamento; il contrattista di ricerca potrà svolgere le funzioni di tutor di altri contratti di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.”

Articolo 4 (Modifica all'art. 9 Commissione giudicatrice)

L'art. 9 comma 1 è modificato come di seguito riportato:

“1. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior), o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura.
[...].”

Articolo 5 (Modifica all'art. 10 Requisiti per partecipare alle selezioni)

All'art. 10 comma 6 è aggiunto in calce “(RTT, Rtd a e Rtd b)”.

Articolo 6 (Modifica all'art. 12 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

L'art. 12 comma 3 è modificato come di seguito riportato:

“[...]

3. La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La valutazione del periodo di prova compete al Direttore del Dipartimento.
[...].”

Articolo 7 (Modifica all'art. 14 Proroga e rinnovo del contratto)

L'art. 14 comma 4 è modificato come di seguito riportato:

“[...]

4. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di cinque anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 4 co. 3, al limite massimo di durata complessiva di cui all'art. 4 co. 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 5 co. 5.
[...].”

Articolo 8 (Modifica all'art. 17 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

All'art. 17 è aggiunto il comma 2:

“2. Il contrattista di ricerca autorizzato a svolgere attività assistenziali ai sensi dell'art. 13 o servizi veterinari deve necessariamente disporre di una propria copertura assicurativa per i rischi professionali, anche per omissioni o fatti commessi con colpa grave.”



Articolo 9 (Modifica all'art. 18 Regime delle incompatibilità e aspettativa)

L'art. 18 comma 1 è modificato come di seguito riportato:

"1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;

[...]

e) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 10 co. 8"

Al comma 1 è inoltre aggiunta la lettera f):

"f) la titolarità di incarichi post-doc e incarichi di ricerca, conferiti ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della L. 240/2010, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca."

Articolo 10 (Modifica all'art. 19 Incarichi extraistituzionali)

All'art. 19 comma 2 è aggiunto in calce:

"[...], ad eccezione degli incarichi didattici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b), per cui l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Dipartimento."

Articolo 11 (Modifica all'art. 20 Incarichi didattici)

All'art. 20 comma 1 è aggiunto in calce:

"[...] sentito il tutor, laddove previsto."

Articolo 12 (Modifica all'art. 21 Competenza disciplinare)

L'art. 21 comma 2 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

2. La competenza disciplinare è attribuita ad una Commissione di disciplina, competente sia per i contratti di ricerca che per gli incarichi post-doc, nominata con disposizione dirigenziale, formata da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati dal Rettore fra i professori dell'Ateneo. La durata in carica è di tre anni ed è prevista una sola possibilità di rinnovo.

[...]"

Articolo 13 (Modifica all'art. 22 Decadenza, recesso, risoluzione)

L'art. 22 comma 2 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

2. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

[...]"